

Ust

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO GEO-PALEONTOLOGICO DENOMINATO
CAVA DUIDDURU

TRA

Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito solo MiBAC) - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna (di seguito solo Direzione Regionale), con sede in Cagliari, Via dei Salinieri, 20, C.F. 92080610907, legalmente rappresentato dal Direttore Regionale, Dott.ssa. Maria Assunta Lorrai, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale medesima

E

il Comune di GENONI con sede a Genoni in via Su Paddiu, 2 (C. F. 81000290916), legalmente rappresentato dal Sindaco Roberto Soddu domiciliato per la carica presso il comune medesimo

PREMESSO

- che il sito geo-paleontologico denominato Cava Duidduru è costituito dai livelli fossiliferi del Miocene che ricadono nell'area di proprietà comunale individuata al catasto al/i f/f 14 map/p 21 come da planimetria allegata sub lett. A);
- che detti reperti paleontologici, appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 (di seguito solo Codice) (specificare l'eventuale diverso regime di appartenenza), risultano tutelati ai sensi degli artt. 10 (comma 4, lettera a) e 12 del Codice; Decreto di tutelan° 42 del 01-07-2009;
- che il MiBAC, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, persegue le finalità di coordinamento, armonizzazione ed integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 111 ss. (capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali", titolo II, parte seconda) del Codice, tramite modalità compatibili con le esigenze di tutela;
- che con riferimento al sito geo-paleontologico *de qua* è interesse condiviso dal MiBAC e dal Comune, che a tal fine ha manifestato la volontà di ottenerne la disponibilità (Delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 28-09-2010), sviluppare in modo coordinato ed organico le sopra richiamate attività di valorizzazione nell'osservanza delle forme e dei principi contemplati dalla legislazione vigente in materia;
- che, pertanto, è intendimento comune tra le medesime parti, in attuazione del presente accordo ed anche al fine di cogliere le opportunità di crescita occupazionale nel settore dei beni culturali (nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro), promuovere, d'intesa e nell'ambito di un rapporto di leale e reciproca collaborazione istituzionale, tutte le iniziative volte al perseguimento di obiettivi integrati di valorizzazione, di promozione e di tutela del sito geo-paleontologico, nonché, delle altre risorse paleontologiche e archeologiche ubicate nel territorio comunale di Genoni., comprese le iniziative di indagine paleontologica e la programmazione di attività culturali di interesse comune, anche col concorso dell'iniziativa privata, previo il reperimento di idonei finanziamenti di supporto.
- che la valorizzazione del sito geo-paleontologico non può prescindere da tutti gli idonei interventi ordinari e straordinari di pulizia e manutenzione;

VISTI

- la legge 07.08.1990 n. 241, ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni", il cui comma 1 prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- il decreto ministeriale 11.12.1997, n. 507 ss. mm. ii., concernente il "Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato";

- gli artt. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale) e 111 ss, capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali", titolo II, parte seconda, del Codice;

considerato che le premesse integrano in via sostanziale il presente atto;

Registrato al n. 6 del 15.02.2012 del Repertorio ESPI -
Convenzioni



STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO

Art. 1) I resti paleontologici, mobili e immobili, del sito geopaleontologico denominato "Cava Duidduru", come in premessa meglio identificato, restano in consegna..... alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro (di seguito solo Soprintendenza). Il MiBAC curerà, attraverso la Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Sassari e Nuoro (di seguito solo Soprintendenza), ed eventualmente con il concorso di altri soggetti a ciò legittimati, i relativi compiti istituzionali (tutela, conservazione, restauro, scavo paleontologico, documentazione e catalogazione).

Art. 2) La Direzione Regionale, al fine di consentire l'ottimale attuazione del presente accordo e l'efficace espletamento delle attività di valorizzazione del sito archeologico da parte del Comune, concede a titolo gratuito, al medesimo Comune, la disponibilità del medesimo sito.

In particolare il Comune curerà, secondo le modalità precisate nell'annesso regolamento e nella puntuale osservanza delle vigenti normative generali e di settore, le attività di seguito elencate con assoluta esclusione degli usi previsti negli artt. 106 e 107 del Codice per i quali rimane ferma la disciplina concessoria ivi prevista.

1. Accoglienza, informazione e accompagnamento del pubblico e gestione dei servizi di biglietteria;
2. assistenza e guida ai visitatori;
3. servizio di bookshop e di vendita di souvenir;
4. attività di promozione culturale;
5. servizi di caffetteria e di ristorazione.

E' vietata all'interno del sito geo-paleontologico ogni forma di attività a scopo di lucro ulteriore a quelle sopra specificate.

Il Comune provvederà inoltre alla:

6. vigilanza del sito geo-paleontologico;
7. pulizia e raccolta dei rifiuti;
8. cura e manutenzione ordinaria di tutte le strutture e opere connesse alla fruizione pubblica. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno oggetto di specifici accordi secondo le necessità di conservazione e le disponibilità finanziarie di diversa origine.

Art. 3) Gli introiti derivanti dai diversi servizi offerti al pubblico e gli oneri connessi sono di spettanza esclusiva del Comune. Le modalità di accesso e le clausole di esenzione e riduzione sono quelle previste dal sopra citato D. M. 507/1997 e ss. mm e ii.

Il MiBAC comunicherà al Comune le indicazioni sulle eventuali agevolazioni tariffarie per l'accesso al sito in occasione delle manifestazioni culturali dal medesimo organizzate quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la Settimana della Cultura e le Giornate Europee del patrimonio.

Art. 4) Il Comune è tenuto a svolgere la propria attività con la massima diligenza e non potrà, comunque, effettuare alcun intervento conservativo (ai sensi dell'art 29 del Codice) sui beni paleontologici senza informativa preventiva alla Soprintendenza e successiva formale autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del Codice relativamente alle situazioni di assoluta urgenza. Ogni pericolo di deterioramento, danneggiamento e distruzione anche parziale del sito geo-paleontologico affidato in gestione, dovrà essere comunicato immediatamente alla Soprintendenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 5) La Soprintendenza potrà svolgere, in ogni momento e tramite il proprio personale, le attività di controllo sia sulla modalità di gestione dell'area affidata al Comune, sia sulla qualità dei servizi offerti all'utenza, disponendo a tal fine tutte le ispezioni e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

Wolfe *Am*

Art.6) Per la gestione delle attività di valorizzazione il Comune, sentita la Soprintendenza, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, nella scrupolosa osservanza delle vigenti normative e con particolare riferimento alla legislazione in materia di lavoro.

In ogni caso il Comune sarà unico e diretto responsabile di tutti gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi dipendenti, dai suddetti collaboratori o da altri soggetti a qualsiasi titolo dal medesimo Comune incaricati.

Sarà cura del Comune comunicare alla Direzione Regionale gli estremi di eventuali soggetti a cui viene affidata la gestione totale o parziale delle attività di cui all'art.2).

Art.7) Il Comune rimane, altresì, unico e diretto responsabile nei confronti dei terzi per danni cagionati nell'esercizio dell'attività di gestione. Pertanto il Comune si obbliga a stipulare idoneo contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in conseguenza di danni comunque collegati alla gestione affidata.

Art.8) Il presente accordo non esclude la possibilità di temporanea sospensione, riferita all'intero sito geopalaeontologico o a singole parti di essa, qualora la Soprintendenza debba effettuare lavori di scavo, restauro o manutenzione che richiedano la totale o parziale chiusura al pubblico. In tale caso verranno concordati tra le parti i tempi e i modi.

Nessun indennizzo o risarcimento spetterà comunque al Comune per il mancato utilizzo durante il periodo di sospensione.

Resta inteso che il periodo di sospensione non sarà computato nel decorso del termine di durata del presente accordo, il cui termine finale sarà, pertanto, corrispondentemente posticipato.

Art.9) La presente convenzione ha durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data della sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente per un pari periodo, salvo formale e motivata disdetta di una delle parti, da notificare tramite raccomandata A.R. entro tre mesi antecedenti alla naturale scadenza.

Art.10) Il MiBAC si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo in caso di inottemperanza da parte del Comune alle disposizioni ivi contenute, senza che il medesimo Comune possa avanzare pretese risarcitorie od indennitarie di sorta.

Il recesso determinerà la risoluzione di pieno diritto dell'accordo, salva la facoltà del MiBAC di pretendere dal Comune inadempiente il risarcimento integrale degli eventuali danni subiti.

Art.11) Qualsiasi modifica od integrazione al presente atto e all'allegato regolamento attuativo potrà essere apportata, esclusivamente, tramite formale accordo stipulato a tal fine tra le medesime parti.


Art.12) Eventuali oneri fiscali dipendenti dal presente accordo saranno a carico del Comune.

NO

Art.13) Clausola arbitrare (da inserire a cura della Direzione Regionale).

Il presente atto, redatto in duplice esemplare, viene letto e sottoscritto per piena ed incondizionata accettazione delle parti.

Cagliari..... 23 SET. 2011.....

Il Ministero per i beni e le attività culturali Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna Il Direttore Regionale  	Il Comune Il Sindaco Roberto Soddu  
--	---

Registrato al m.u del 15/02/2012 del Repertorio ESPI - Convenzioni